

ACCORDO QUADRO

per l'erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, art. 68 D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 1 D.L. n.104 del 14/08/2020

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'**A.N.E.C.** Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico **SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM -UIL** in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati Decreti Legge.

Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S. ed alla sua proroga delle ulteriori prime 9 settimane previste dal D.L. 14 Agosto 2020, n. 104;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Ambito di applicazione

Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell'ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione I.N.P.S. **0J** o **6G** o **2C** e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro.

Sono esclusi dall'applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell'ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall'art.22 DL18/20 (CIGD). Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

2. Durata della prestazione

Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 13 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane, il D.L. 104 del 14/08/2020 concede un ulteriore periodo di n.9 settimane da utilizzare solo al termine delle prime 9 settimane per un totale di n. 18 settimane, quest'ultime 9 settimane potranno essere richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti economici richiesti dal Decreto Legge stesso.

3. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di F.I.S ai sensi dell'art. 1 del D.L. 14/08/2020 n.104, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

4. Procedura di accesso

I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 9 settimane del F.I.S in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini previsti.

Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.", la parte Sindacale chiede, dove possibile, l'anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro, a tal fine le parti datoriali e sindacali, coscienti dello sforzo economico fin qui svolto dai Datori di Lavoro che hanno anticipato fino ad oggi le casse integrazioni, provvederanno ad inviare, al Ministero competente "**MiBACT**", una richiesta finalizzata ad ottenere un finanziamento agevolato senza oneri aggiuntivi per le Imprese, per quelle Aziende che intendano anticipare il F.I.S. ai propri dipendenti.

5. Monitoraggio

Le OO.SS e l'A.N.E.C. si impegnano a monitorare l'andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.

6. Disposizioni finali

Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.

7. Dichiarazione finale

Le OO.SS e l'A.N.E.C. dichiarano, con la firma del presente accordo, di aver **correttamente esaurito**, per tutti gli associati A.N.E.C., quanto disposto precedentemente al c. 2 dell'art.19 D.L. 18 del 17/03/2020 ribadito dal D.L. 34 del 19/05/2020 e non disdetto dall'attuale D.L. 14/08/2020 n.104, a titolo di informazione, consultazione ed esame congiunto tra le parti.

Roma, 25/08/2020

ANEC



SLC-CGIL



FISTeL-CISL



UILCOM-UIL

